

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 27 ottobre 2022, n. 939

**Approvazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 bis, della l.r. 4/2014, dello schema di convenzione tra la Regione Lazio e l'Associazione Casa delle donne Lucha y Siesta avente ad oggetto la valorizzazione delle esperienze di aiuto e auto-mutuo-aiuto, delle forme di ospitalità fondate sull'accoglienza, sulla solidarietà e sulle relazioni, in particolare, tra donne, il sostegno e il potenziamento di servizi di presa in carico, di accoglienza e di reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza, delle loro figlie e dei loro figli minori, nonché la concessione in comodato di uso gratuito, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della l.r. 4/2014, all'Associazione Casa delle donne Lucha y Siesta dell'immobile sito in via Lucio Sestio, 10 per lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione e per la durata della stessa**

**OGGETTO:** Approvazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 bis, della l.r. 4/2014, dello schema di convenzione tra la Regione Lazio e l'Associazione Casa delle donne Lucha y Siesta avente ad oggetto la valorizzazione delle esperienze di aiuto e auto-mutuo-aiuto, delle forme di ospitalità fondate sull'accoglienza, sulla solidarietà e sulle relazioni, in particolare, tra donne, il sostegno e il potenziamento di servizi di presa in carico, di accoglienza e di reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza, delle loro figlie e dei loro figli minori, nonché la concessione in comodato di uso gratuito, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della l.r. 4/2014, all'Associazione Casa delle donne Lucha y Siesta dell'immobile sito in via Lucio Sestio, 10 per lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione e per la durata della stessa

### LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità, di concerto con il Vicepresidente, Assessore alla Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio regionale, Accordi Programma e Conferenze di servizi;

**VISTA** la Costituzione e, in particolare l'art. 118;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, nella quale si riconosce che la violenza di genere, inclusa anche la violenza domestica, è una grave violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona;

**VISTO** il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*" convertito, con modificazioni, con legge 15 ottobre 2013, n. 119, che reca norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori ed in particolare gli articoli 5 e 5 bis;

**VISTA** la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, recante "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna";

**VISTA** la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" ed in particolare l'articolo 33, comma 2 lettera u bis) - come modificato con legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17- che stabilisce che la Regione "promuove iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, programma la rete degli interventi, realizza, finanzia e coordina i servizi preposti alla tutela e alla protezione delle donne vittime di violenza, delle loro figlie e dei loro figli minori, in concorso con lo Stato e i Comuni, in

conformità alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4”;

**RICHIAMATA** la deliberazione regionale 18 ottobre 2016, n. 614 recante: “Legge regionale 19 marzo 2014 n. 4. Recepimento Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dal D.P.C.M. 24 luglio 2014, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) Approvazione “Linee guida per l’offerta di servizi, uniformi su tutto il territorio regionale, da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere”; Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia”;

**VISTO** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 avente ad oggetto “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, che, tra l’altro, al comma 2 dell’art. 71 disciplina la facoltà per “lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali” di “concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali”;

**VISTA** la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, in particolare l’articolo 7, comma 60, il quale dispone che: “Al fine di consolidare e promuovere le misure di contrasto alla violenza contro le donne, nonché di garantire la continuità dei servizi di presa in carico delle vittime di violenza, la Regione realizza interventi per il recupero, la trasformazione o l’acquisizione di immobili da destinare alle strutture antiviolenza di cui all’articolo 4 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4”;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, e in particolare l’articolo 1, commi 1134-1137, che introducono disposizioni che mirano ad assicurare le attività di promozione della libertà femminile e di genere, le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, prevedendo, tra l’altro, la facoltà per le amministrazioni competenti di concedere l’utilizzo di beni immobili appartenenti al patrimonio pubblico in comodato d’uso gratuito alle associazioni di cui al comma 1135;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale 9 marzo 2021, n. 124 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Generale, ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, all’ingegnere Wanda D’Ercole;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. G03084 del 22 marzo 2021 della Direzione Generale concernente: “Definizione dell’assetto organizzativo delle strutture di base denominate “Aree” e “Uffici” nell’ambito della Direzione Generale” con la quale, tra l’altro, viene incardinata, l’Area “Pari opportunità” nell’ambito della Direzione generale e viene approvata la declaratoria delle competenze dell’Area “Pari Opportunità” medesima;

**VISTA** la Determinazione n. G10604 del 13 settembre 2021, recante “Riorganizzazione delle competenze delle strutture di base denominate “Aree” e “Uffici” nell’ambito della Direzione Generale” con la quale è stato confermato l’assetto organizzativo della Direzione Generale in termini di strutture organizzative di rilevanza dirigenziale;

**VISTO** l’Atto di organizzazione n. GR5300-000028 del 6 settembre 2021, con il quale si è proceduto al conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area “Pari opportunità” della Direzione Generale alla dott.ssa Flaminia Santarelli;

**VISTI**, altresì

- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante “Legge di contabilità regionale”; Deliberazione Giunta n. 51 del 15/02/2022
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’art.56, comma 2, L.R. n.11/2020, che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’art.55 della L.R. n.11/2020, continua ad applicarsi, per quanto compatibile, con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n.11/2020;
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”;
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Documento tecnico di accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”
- la legge regionale 11 agosto 2022, n. 16 recante “Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie”;

**CONSIDERATO** che la Regione Lazio, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 4/2014:

- “sostiene e valorizza le esperienze di aiuto e automutuoaiuto, nonché le forme di ospitalità fondate sull’accoglienza, sulla solidarietà e sulle relazioni, in particolare, tra donne” (lett. e); “sostiene e potenzia strutture e servizi di presa in carico, di accoglienza e di reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza e dei loro figli” (lett. f); “promuove e rafforza le reti locali, ove presenti, idonee a prevenire e a contrastare gli episodi di violenza nei confronti delle donne” (lett. g);
- “riconosce il valore delle attività realizzate dai soggetti di cui alla lettera a) quale espressione di solidarietà, accoglienza, supporto in favore delle donne, ne promuove lo sviluppo, favorisce e sostiene il loro contributo al conseguimento dell’eliminazione della violenza contro le donne ed i minori” (lett. p bis);

**CONSIDERATO**, altresì, che la suddetta legge regionale 4/2014, all’articolo 4-bis stabilisce che “La Regione Lazio, Roma capitale e gli enti locali, in forma singola o associata, possono stipulare apposite convenzioni con gli enti e le associazioni di cui al comma 2 per definire le modalità di gestione delle strutture di cui al presente articolo” e ancora che “Al fine di valorizzare le esperienze maturate da parte degli enti e delle associazioni iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 6 bis che abbiano svolto, per almeno cinque anni, attività a supporto delle donne vittime di violenza in contesti sociali di particolare complessità, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può individuare gli ambiti territoriali e le fattispecie in cui le convenzioni previste dal comma 4 possono essere stipulate direttamente con i medesimi enti e associazioni”;

**VISTE** le deliberazioni di Giunta regionale

- n. 1001 del 15 dicembre 2020 con la quale, tra l'altro, è stata autorizzata la Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio a presentare un'offerta cauzionata per l'acquisto di un immobile sito in Roma, via Lucio Sestio, n. 10, di proprietà di ATAC SpA nel quale dal 2008 è presente la Casa delle donne Lucha y Siesta, all'interno della quale opera l'omonima Associazione unitamente ad una comunità aperta e inclusiva composta da diverse entità giuridiche, per lo svolgimento di attività sociali e mutualistiche rivolte in particolare al contrasto della violenza di genere e all'accoglienza di donne e minori in percorsi di fuoriuscita dalla violenza, la cui prosecuzione era a forte rischio di interruzione a causa della procedura di concordato preventivo n. 89 del 2017 in danno di ATAC, con la conseguente messa all'asta anche del suddetto immobile di via Lucio Sestio n.10;
- n. 712 del 26 ottobre 2021 con la quale si è preso atto dell'aggiudicazione in favore della Regione Lazio dell'immobile sito in Roma alla via Lucio Sestio n.10, come da verbale di aggiudicazione del Notaio Federico Basile del 5 agosto 2021, Repertorio n.6161, Raccolta n.3890, e si è dato mandato al Direttore Generale a provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto;

**VISTO** che in forza di contratto di compravendita del 4 novembre 2021, Repertorio n.628, Raccolta n.3990, per Notaio Enrico Basile in Roma, sottoscritto per conto della Regione Lazio dal Direttore Generale, l'immobile sito in via Lucio Sestio n.10, oggetto della procedura di concordato preventivo n.89/2017 del Tribunale di Roma, è stato acquisito al patrimonio regionale e classificato nella categoria dei beni *indisponibili* ai sensi degli artt. 518 e art. 519 del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1;

**VISTA** la decisione della Giunta regionale 8 marzo 2022, n. 14, con la quale la Casa delle donne Lucha y Siesta è stata riconosciuta come attività di interesse generale ed è stato dato indirizzo alle competenti direzioni regionali di avviare un percorso di partecipazione condivisa con l'Associazione Casa delle donne Lucha y Siesta, che tenga conto della qualificazione di interesse generale attribuita alle attività svolte, che ne valorizzi la gestione e le modalità, nonché di avviare il progetto di rifunzionalizzazione dell'edificio per realizzare un innovativo progetto di bene comune urbano, avendo cura di conservare e promuovere la peculiare multifunzionalità dello spazio socio-aggregativo, nonché avendo cura di indicare gli adeguamenti tecnici da porre in essere, le modalità di utilizzo dell'immobile, il numero massimo di presenze compatibili con i volumi a disposizione e il numero di presenze possibili in caso di emergenza;

**CONSIDERATO** che la Casa delle donne Lucha y Siesta - con sede nell'immobile di via Lucio Sestio n. 10 - insiste sui quartieri Tuscolano, Quadraro, Don Bosco e Cinecittà, un quadrante della città di Roma ad alta densità abitativa e di transito pendolare. La sua collocazione ideale nel tessuto urbano la rende parzialmente protetta - grazie all'ampio giardino e all'ubicazione in una via laterale - ma al tempo stesso pienamente raggiungibile data la vicinanza a via Tuscolana, alla rete dei mezzi pubblici di superficie e metropolitani, nonché alla rete viaria cittadina e autostradale. Il quadrante di città dove si colloca è sprovvisto di luoghi delle donne ed è carente di servizi antiviolenza, sia per quanto concerne i centri antiviolenza che le strutture di emergenza a carattere residenziale come le case rifugio;

**CONSIDERATO** che la Casa delle donne Lucha y Siesta rappresenta il più vasto centro socio-aggregativo di contrasto alla violenza di genere, progetto di accoglienza e accompagnamento per donne con minori in fuoriuscita dalla violenza della regione Lazio, e rappresenta un luogo materiale e simbolico dei percorsi di autodeterminazione delle donne contro ogni discriminazione di genere e riveste un'indiscutibile valenza sociale per l'intero territorio regionale;

**CONSIDERATO** altresì che l'Associazione Casa delle donne Lucha y Siesta, per le sue competenze, capacità di accoglienza, radicamento nel contesto urbano ed esperienza maturata, si configura come realtà altamente innovativa e sperimentale; e rappresenta, grazie ai servizi anti violenza che gestisce, un punto di riferimento anche per la rete nazionale di emergenza, nella mappatura del 1522 – numero nazionale anti violenza e stalking del Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**PRESO ATTO** che l'Associazione Casa delle donne Lucha y Siesta è iscritta a decorrere dal 25 ottobre 2022 con Determinazione 24 ottobre 2022, n. G14509 nell'Albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza di cui all'articolo 6 bis della l.r. 4/2014;

**RITENUTO** opportuno al fine di valorizzare le esperienze maturate dall'Associazione Casa delle donne Lucha y Siesta stipulare una convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 bis, della l.r. 4/2014, con l'associazione stessa avente ad oggetto la valorizzazione delle esperienze di aiuto auto-mutuo-aiuto, delle forme di ospitalità fondate sull'accoglienza, sulla solidarietà e sulle relazioni, in particolare, tra donne, il sostegno e il potenziamento di servizi di presa in carico, di accoglienza e di reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza, delle loro figlie e dei loro figli minori realizzati nella Casa delle donne Lucha y Siesta;

**RITENUTO** altresì opportuno, nell'ambito della su citata convenzione, concedere in comodato d'uso gratuito, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della l.r. 4/2014, all'Associazione Casa delle donne Lucha y Siesta l'immobile sito in via Lucio Sestio, 10 per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione e per la durata della stessa;

**VISTI** lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e l'Associazione Casa delle donne Lucha y Siesta;

**RAVVISATA** la necessità di approvare lo schema di Convenzione avente ad oggetto la valorizzazione delle esperienze di aiuto e auto-mutuo-aiuto, delle forme di ospitalità fondate sull'accoglienza, sulla solidarietà e sulle relazioni, in particolare, tra donne, il sostegno e il potenziamento di servizi di presa in carico, di accoglienza e di reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza, delle loro figlie e dei loro figli minori, nonché la concessione in comodato di uso gratuito, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della l.r. 4/2014, all'Associazione Casa delle donne Lucha y Siesta dell'immobile sito in via Lucio Sestio, 10 per lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione e per la durata della stessa;

**RAVVISATA** la necessità di dare indirizzo alla Direzione Generale di stipulare la Convenzione e la concessione in comodato di uso gratuito con l'associazione Casa delle donne Lucha y Siesta;

### **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di valorizzare le esperienze maturate dall'Associazione Casa delle donne Lucha y Siesta, che insiste nell'ambito territoriale relativo ai quartieri Tuscolano, Quadraro, Don Bosco e Cinecittà, mediante la stipula di una convenzione con l'associazione stessa, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 bis, della l.r. 4/2014;
2. di approvare, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 bis, della l.r. 4/2014, lo schema di convenzione allegato al presente atto, e che ne forma parte integrante e sostanziale, tra la Regione Lazio e l'Associazione Casa delle donne Lucha y Siesta avente ad oggetto la valorizzazione delle

esperienze di aiuto e auto-mutuo-aiuto, delle forme di ospitalità fondate sull'accoglienza, sulla solidarietà e sulle relazioni, in particolare, tra donne, il sostegno e il potenziamento di servizi di presa in carico, di accoglienza e di reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza, delle loro figlie e dei loro figli minori, nonché la concessione in comodato di uso gratuito, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della l.r. 4/2014, all'Associazione Casa delle donne Lucha y Siesta dell'immobile sito in via Lucio Sestio, 10 per lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione e per la durata della stessa;

3. di dare indirizzo alla Direzione Generale e alla Direzione regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, di provvedere alla sottoscrizione degli atti di rispettiva competenza.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

## SCHEMA DI CONVENZIONE

## TRA

La Regione Lazio, C.F., P. IVA n. 80143490581, con sede in Roma, via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma, nella persona del/della \_\_\_\_\_ nato/a a..... il , il quale/la quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente;

## E

L'Associazione "Casa delle donne Lucha y Siesta - APS", CF: 97566950586 - P.IVA:12622601008, con sede in Roma, via Marforio n. 6, nella persona di Rachele Damiani nata a OMISSIS il OMISSIS CF OMISSIS la quale interviene non in proprio, ma quale Legale Rappresentante;

## PREMESSO CHE

- L'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- la sussidiarietà ed. "orizzontale" si basa sul presupposto secondo cui alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale provvedono direttamente i privati cittadini (sia come singoli, sia come associati) ed i soggetti pubblici intervengono in funzione 'sussidiaria', di programmazione, di coordinamento ed eventualmente di gestione;
- efficaci politiche di welfare possono essere attuate anche attraverso la costruzione di servizi intesi come "beni comuni" e non solo strettamente come servizi pubblici, rispondendo a bisogni ed esigenze espresse da una comunità, determinandosi una vera e propria valorizzazione delle competenze diffuse e il consolidamento delle reti sociali di riferimento;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014, che all'art. 7 comma 1 - invita le Parti ad adottare "politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne";
- la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 e s.m.i. sul "*Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna*" dispone, all'art. 2, comma 1, che la Regione Lazio:
  - o "sostiene e valorizza le esperienze di aiuto e auto-mutuo-aiuto, nonché le forme di ospitalità fondate sull'accoglienza, sulla solidarietà e sulle relazioni, in particolare, tra donne" – (lett. e);
  - o "sostiene e potenzia strutture e servizi di presa in carico, di accoglienza e di reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza e dei loro figli" – (lett. f);

- “promuove e rafforza le reti locali, ove presenti, idonee a prevenire e a contrastare gli episodi di violenza nei confronti delle donne” – (lett. g);
- “riconosce il valore delle attività realizzate dai soggetti di cui alla lettera a), quale espressione di solidarietà, accoglienza, supporto in favore delle donne, ne promuove lo sviluppo, favorisce e sostiene il loro contributo al conseguimento dell’eliminazione della violenza contro le donne ed i minori” – (lett. p bis);

**PRESO ATTO** altresì che la suddetta legge regionale n. 4/2014, all’articolo 4-bis stabilisce che “La Regione Lazio, Roma capitale e gli enti locali, in forma singola o associata, possono stipulare apposite convenzioni con gli enti e le associazioni di cui al comma 2 per definire le modalità di gestione delle strutture di cui al presente articolo “ e ancora che “Al fine di valorizzare le esperienze maturate da parte degli enti e delle associazioni iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 6 bis che abbiano svolto, per almeno cinque anni, attività a supporto delle donne vittime di violenza in contesti sociali di particolare complessità, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può individuare gli ambiti territoriali e le fattispecie in cui le convenzioni previste dal comma 4 possono essere stipulate direttamente con i medesimi enti e associazioni”;

**VISTE** le deliberazioni di Giunta regionale

- n. 1001 del 15 dicembre 2020 con la quale, tra l’altro, è stata autorizzata la Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio a presentare un’offerta cauzionata per l’acquisto di un immobile sito in Roma, via Lucio Sestio, n. 10, di proprietà di ATAC SpA nel quale dal 2008 è presente la Casa delle donne Lucha y Siesta, all’interno della quale opera l’omonima Associazione unitamente ad una comunità aperta e inclusiva composta da diverse entità giuridiche, per lo svolgimento di attività sociali e mutualistiche rivolte in particolare al contrasto della violenza di genere e all’accoglienza di donne e minori in percorsi di fuoriuscita dalla violenza, la cui prosecuzione era a forte rischio di interruzione a causa della procedura di concordato preventivo n. 89 del 2017 in danno di ATAC, con la conseguente messa all’asta anche del suddetto immobile di via Lucio Sestio n.10;
- n. 712 del 26 ottobre 2021 con la quale si è preso atto dell’aggiudicazione in favore della Regione Lazio dell’immobile sito in Roma alla via Lucio Sestio n.10, come da verbale di aggiudicazione del Notaio Federico Basile del 5 agosto 2021, Repertorio n.6161, Raccolta n.3890, e si è dato mandato al Direttore Generale a provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto;

**VISTO** che in forza di contratto di compravendita del 4 novembre 2021, Repertorio n.628, Raccolta n.3990, per Notaio Enrico Basile in Roma, sottoscritto per conto della Regione Lazio dal Direttore Generale, l’immobile sito in via Lucio Sestio n. 10, oggetto della procedura di concordato preventivo n.89/2017 del Tribunale di Roma, è stato acquisito al patrimonio regionale e classificato nella categoria dei beni *indisponibili* ai sensi degli artt. 518 e art. 519 del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1;

**VISTA** la decisione della Giunta regionale 8 marzo 2022, n. 14, con la quale la Casa delle donne Lucha y Siesta è stata riconosciuta come attività di interesse generale ed è stato dato indirizzo alle competenti direzioni regionali di avviare un percorso di partecipazione condivisa con l’Associazione Casa delle donne Lucha y Siesta, che tenga conto della qualificazione di interesse generale attribuita alle attività svolte, che ne valorizzi la gestione e le modalità, nonché di avviare il progetto di rifunzionalizzazione dell’edificio per realizzare un innovativo progetto di bene comune urbano, avendo cura di conservare

e promuovere la peculiare multifunzionalità dello spazio socio-aggregativo, nonché avendo cura di indicare gli adeguamenti tecnici da porre in essere, le modalità di utilizzo dell'immobile, il numero massimo di presenze compatibili con i volumi a disposizione e il numero di presenze possibili in caso di emergenza;

**CONSIDERATO** che la Casa delle donne Lucha y Siesta - con sede nell'immobile di via Lucio Sestio n. 10 - insiste sui quartieri Tuscolano, Quadraro, Don Bosco e Cinecittà, un quadrante della città di Roma ad alta densità abitativa e di transito pendolare. La sua collocazione ideale nel tessuto urbano la rende parzialmente protetta - grazie all'ampio giardino e all'ubicazione in una via laterale - ma al tempo stesso pienamente raggiungibile data la vicinanza a via Tuscolana, alla rete dei mezzi pubblici di superficie e metropolitani, nonché alla rete viaria cittadina e autostradale. Il quadrante di città dove si colloca è sprovvisto di luoghi delle donne ed è carente di servizi antiviolenza, sia per quanto concerne i centri antiviolenza che le strutture di emergenza a carattere residenziale come le case rifugio;

**CONSIDERATO** che la Casa delle donne Lucha y Siesta rappresenta il più vasto centro socio-aggregativo di contrasto alla violenza di genere, progetto di accoglienza e accompagnamento per donne con minori in fuoriuscita dalla violenza della regione Lazio, e rappresenta un luogo materiale e simbolico dei percorsi di autodeterminazione delle donne contro ogni discriminazione di genere e riveste un'indiscutibile valenza sociale per l'intero territorio regionale;

**CONSIDERATO** altresì che l'Associazione Casa delle donne Lucha y Siesta, per le sue competenze, capacità di accoglienza, radicamento nel contesto urbano ed esperienza maturata, si configura come realtà altamente innovativa e sperimentale; e rappresenta, grazie ai servizi antiviolenza che gestisce, un punto di riferimento anche per la rete nazionale di emergenza, nella mappatura del 1522 – numero nazionale antiviolenza e stalking del Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**PRESO ATTO** che l'Associazione Casa delle donne Lucha y Siesta è iscritta a decorrere dal 25 ottobre 2022 con Determinazione 24 ottobre 2022, n. G14509 nell'Albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza di cui all'articolo 6 bis della l.r. 4/2014;

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale ..... con la quale è stato approvato il presente schema di convenzione;

Tutto ciò premesso,

## **SI CONVIENE**

### **Art. 1**

#### **OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI**

La presente Convenzione ha a oggetto la valorizzazione delle esperienze di aiuto e auto-mutuo-aiuto, delle forme di ospitalità fondate sull'accoglienza, sulla solidarietà e sulle relazioni, in particolare, tra donne, il sostegno e il potenziamento di servizi di presa in carico, di accoglienza e di reinserimento sociale e lavorativo di donne e minori che escono da situazioni di violenza realizzate nella Casa delle donne Lucha y Siesta.

La Casa delle donne Lucha y Siesta è uno spazio di relazione femminista e transfemminista, un presidio territoriale e culturale essenziale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere in tutte le sue

forme.

## **Art. 2**

### **MODALITÀ DI AZIONE, RUOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI COINVOLTI, RECIPROCI IMPEGNI, ANCHE ECONOMICI E LIMITI DELL'INTERVENTO**

Per la corretta realizzazione delle attività previste, le Parti si impegnano ad operare in accordo con i principi generali e le finalità:

**a. L'associazione si impegna a:**

promuovere, come da art.1, attività di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto della violenza di genere sistemica e strutturale, attraverso le seguenti azioni:

- condividere un ambiente accogliente, conviviale, sicuro in cui creare rete, comunità, relazione, scambiare saperi e formulare strumenti culturali, sociali ed economici per rispondere collettivamente alla violenza di genere diffusa;
  - dare centralità e trasversalità all'educazione come leva di trasformazione e cambiamento della condizione materiale, culturale e simbolica di ogni persona, oltre che come forma di prevenzione alla violenza di genere;
  - promuovere, in collaborazione con la comunità territoriale, attività culturali in ottica intersezionale, per un radicale superamento di disuguaglianze e discriminazioni;
  - fornire ascolto, sostegno, accoglienza, ospitalità e accompagnamento ai servizi promuovendo, secondo la metodologia femminista e transfemminista, percorsi autodeterminati, non assistenzialistici, prevaricanti o giudicanti;
  - fornire assistenza legale, civile e penale, anche in ambito di diritto minorile e migratorio, per il sostegno nei percorsi giudiziari di denuncia di casi di violenza di genere, di violenza istituzionale e vittimizzazione secondaria;
  - contrastare il gender gap promuovendo l'autonomia economica e lavorativa e la conciliazione dei tempi di vita, attraverso lo sviluppo e il bilancio di competenze, l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro e nei progetti di autoimprenditoria;
  - promuovere il diritto alla salute psicofisica, proponendo forme di sostegno psicologico individuale, di gruppo e alla genitorialità nonché, in rete con le realtà territoriali, corsi volti al benessere psicofisico;
- i. svolgere le attività previste nell'articolo 1, nel completo rispetto delle indicazioni tecniche comunicate, per competenza, dal soggetto referente, adottando tutte le cautele necessarie per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone o cose ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo, sino allo scadere della Convenzione o alla risoluzione anticipata della stessa;
  - ii. utilizzare con la dovuta cura e diligenza gli spazi messi a disposizione dalla Regione Lazio per lo svolgimento delle attività previste, impegnandosi a non cederli ad altri, nemmeno a titolo

gratuito e a restituirli al momento della scadenza della presente Convenzione, secondo quanto meglio specificato nell'allegato schema di comodato d'uso;

- iii. garantire lo svolgimento degli interventi nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008;
- iv. garantire il totale rispetto delle normative vigenti con funzione di contenimento del rischio di diffusione del virus COVID-19.

**b. La Regione Lazio si impegna a:**

- i. concedere in comodato d'uso gratuito all'Associazione l'immobile sito in Roma, alla Via Lucio Sestio, n. 10, secondo lo schema allegato alla presente Convenzione;
- ii. definire, anche su segnalazione dell'Associazione, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento;
- iii. definire le modalità e le tempistiche degli interventi di riqualificazione strutturale, impiantistico e funzionale al fine di realizzare una migliore distribuzione degli spazi interni che possa garantire una adeguata capacità di accoglienza;
- iv. della capacità di accoglienza in termini di ospiti presenti all'interno della struttura anche in condizioni di aumentato fabbisogno di ricezione, in piena rispondenza degli standard urbanistici e di sicurezza previsti dalle normative vigenti, in completa condivisione con le proposte della Associazione;
- v. definire le modalità e le tempistiche per la voltura delle utenze in capo all'Associazione.

**Art. 3**

**MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE E DEI RISULTATI DELLA CONVENZIONE**

Con cadenza semestrale, a partire dalla sottoscrizione della Convenzione, l'Associazione si impegna a trasmettere alla Direzione Regionale competente, la rendicontazione sulle attività di cui all'articolo 2.

**Art. 4**

**RESPONSABILITÀ**

L'Associazione dichiara di aver ricevuto adeguata informazione circa le modalità operative indicate dalla Regione, in relazione alla tipologia di attività che si impegna a svolgere, al fine di operare nel rispetto della vigente legislazione in tema di prevenzione, sicurezza, protezione, salute e igiene del lavoro, e risponde degli eventuali danni a qualsiasi titolo causati, a persone o cose nell'esercizio della propria attività, sollevando fin d'ora la Regione da qualsivoglia responsabilità diretta o indiretta.

L'Associazione si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività quanto previsto dalla Convenzione e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

La mancata osservanza delle norme di cui alla presente convenzione comporterà la risoluzione della stessa, nonché il diritto alla Regione di chiedere ed ottenere risarcimento per eventuali danni subiti.

L'associazione dovrà stipulare specifica polizza assicurativa R.C. senza limiti al numero dei sinistri risarcibili e con la specificazione del massimale risarcibile per ogni sinistro, comprensiva della

Responsabilità Civile verso terzi (RCT), e validità non inferiore alla durata della presente Convenzione.

**Art.5**  
**VARIAZIONI**

Qualunque modifica o integrazione della presente, ivi compresa l'adesione da parte di nuovi soggetti, può avvenire con il consenso di tutti i contraenti ed in forma scritta. La proposta deve essere inviata mediante comunicazione scritta al seguente indirizzo PEC assolys@pec.it.

**Art. 6**  
**DURATA E CAUSE DI SOSPENSIONE E RECESSO**

La presente Convenzione ha una durata di nove anni, a decorrere dalla sottoscrizione, ed è rinnovabile per una sola volta in forma tacita.

È fatto obbligo all'associazione di dare immediata comunicazione scritta e motivata alla Regione di ogni eventuale sospensione o di eventi che possano incidere sul corretto svolgimento delle attività di cui all'articolo 2.

È facoltà della Regione recedere dalla Convenzione in via anticipata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per imprevedibili mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione.

Decorsi nove anni, ciascuna delle parti può recedere dalla Convenzione previo preavviso non inferiore a 180 giorni, mediante comunicazione scritta da far pervenire a mezzo pec.

**Art.7**  
**CONTROVERSIE**

Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dalla presente Convenzione, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione, alla preliminare mediazione, prima di intraprendere qualsiasi procedimento giudiziale.

È competente il Foro di Roma.

**ART.8**  
**TERMINI DI RICONSEGNA DEI BENI**

Alla scadenza naturale o anticipata della Convenzione nulla è dovuto, da parte della Regione, a titolo di rimborso o indennizzo, per le spese e le eventuali migliorie sostenute dall'Associazione.

**ART.9**  
**CAUSE E CONDIZIONI DI RISOLUZIONE.**

È facoltà della Regione risolvere unilateralmente il rapporto senza penali, né obbligo d'indennizzo o ristoro, qualora il proponente non rispetti le previsioni concordate nella presente Convenzione e nel contratto di comodato d'uso dell'immobile o in caso di gravi violazioni di legge.

La risoluzione ha effetto a partire dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione da parte della Associazione, fatta salva la tutela dei nuclei accolti nella struttura.

**ART.10**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Per la presente convenzione e in ragione di specifiche competenze è stato nominato un responsabile del procedimento, il d ott. \_\_\_\_\_, cui spetta il dovere di verificare il rispetto delle clausole contenute nella stessa.

L'Amministrazione si riserva di adottare atti integrativi e/o aggiuntivi della presente Convenzione.

**ART.11**  
**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI E DELLE IMMAGINI PERSONALI**  
**AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679//2016 (GDPR) E DEL D.LGS**  
**N.193/2003 E S.M.I.**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, si informa l'associazione che il trattamento dei dati personali da essa forniti per la finalità di cui alla presente Convenzione è effettuato da Regione Lazio - Giunta Regionale in qualità di titolare del trattamento (dati di contatto Viale Cristoforo Colombo – 00154 Roma) ed è finalizzato unicamente all'attuazione delle finalità perseguite con la Convenzione.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:  
email: [dpo@regione.lazio.legalmail.it](mailto:dpo@regione.lazio.legalmail.it)

La trasmissione dei dati è obbligatoria e il loro mancato conferimento preclude il prosieguo della Convenzione e delle attività e degli atti connessi.

I dati saranno conservati presso la Regione Lazio per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Gli/le interessati/te hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza va rivolta al Responsabile della protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati. Gli/le interessati/te, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.

La Regione si impegna a sostenere e a garantire, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni riguardanti la presente Convenzione, nonché i risultati raggiunti, a tal fine l'associazione con la sottoscrizione della presente Convenzione autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.

n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP). 6. La Regione Lazio informa anche che i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nell'attuazione di finalità di interesse pubblico, o connesse all'esercizio di un pubblico potere, nonché per l'adempimento di obblighi di legge, di regolamento o di atti amministrativi generali. Il trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione regionale è anche consentito se necessario per l'adempimento di compiti svolti nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti.

## SCHEMA DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO

L'anno duemila VENTIDUE, addì ..... del mese di .....presso la sede legale della  
.....

## TRA

La Regione Lazio, rappresentata dal Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_ nato/a, a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ in qualità di Direttore/Direttrice \_\_\_\_\_ della Regione Lazio, con sede in  
\_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_ munito/a dei  
poteri conferitegli \_\_\_\_\_, domiciliato/a per la carica presso la sede  
dell'Amministrazione,  
in seguito denominata  
**“Comodante”**

## E

Il/la \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che interviene in qualità di .....  
\_\_\_\_\_ della ....., con sede in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ munito/a dei poteri  
conferitegli \_\_\_\_\_, domiciliato/a per la carica presso la sede dell'Associazione, in  
seguito denominata  
**“Comodatario”**

congiuntamente denominate **“le Parti”**

Premesso che:

1. la Regione Lazio è proprietaria dell'immobile sito in Roma via Lucio Sestio, n.10 censito al N.C.E.U al foglio 961 particelle 32, 1078, 1670, 1859;
2. la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 e s.m.i. sul *“Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”* dispone, all'art. 2, comma 1, che la Regione Lazio:
  - ✓ “sostiene e valorizza le esperienze di aiuto e auto-mutuo-aiuto, nonché le forme di ospitalità fondate sull'accoglienza, sulla solidarietà e sulle relazioni, in particolare, tra donne” - lett. e);
  - ✓ “sostiene e potenzia strutture e servizi di presa in carico, di accoglienza e di reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza e dei loro figli” - lett. f);
  - ✓ “promuove e rafforza le reti locali, ove presenti, idonee a prevenire e a contrastare gli episodi di violenza nei confronti delle donne” – lett. g);
  - ✓ “riconosce il valore delle attività realizzate dai soggetti di cui alla lettera a), quale espressione di solidarietà, accoglienza, supporto in favore delle donne, ne promuove lo sviluppo, favorisce e sostiene il loro contributo al conseguimento dell'eliminazione della violenza contro le donne ed i minori” – lett. p bis);
3. il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, art. 71;
4. con DGR n. .... del ....., è stato approvato lo schema di Convenzione che ha ad oggetto la valorizzazione delle esperienze di aiuto e auto-mutuo-aiuto, delle forme di ospitalità fondate sull'accoglienza, sulla solidarietà e sulle relazioni, in particolare, tra donne, il

sostegno e il potenziamento di servizi di presa in carico, di accoglienza e di reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza, delle loro figlie e dei loro figli minori, nonché la concessione in comodato d'uso gratuito dell'immobile sito in Roma, via Lucio Sestio, n.10 per lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione e per la durata della stessa;

### **Tutto ciò premesso**

Le Parti, previa ratifica delle premesse, convengono e stipulano quanto segue:

## **ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO**

1. La Regione Lazio concede all'Associazione Casa delle donne Lucha y Siesta in comodato d'uso a titolo gratuito l'immobile sito in Roma via Lucio Sestio, n.10 censito al N.C.E.U al foglio 961 particelle 32, 1078, 1670, 1859; di cui si allegano al presente atto le relative planimetrie (**All. 1**).
2. Il Comodatario dichiara di conoscere e di gradire l'immobile oggetto del presente comodato, di volerlo destinare allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 della Convenzione e di accettarne la gestione e la custodia, nello stato di fatto e di diritto in cui oggi si trova, fino al suo formale rilascio, senza avanzare riserve o eccezione alcuna.

## **ARTICOLO 2 UTILIZZO DEI BENI IN CONCESSIONE**

1. Il Comodante concede al Comodatario l'immobile di cui all'art. 1 affinché lo utilizzi per ospitarvi strutture, attività e persone volte alla valorizzazione delle esperienze di aiuto e auto-mutuo-aiuto, delle forme di ospitalità fondate sull'accoglienza, sulla solidarietà e sulle relazioni, in particolare, tra donne, il sostegno e il potenziamento di servizi di presa in carico, di accoglienza e di reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza, delle loro figlie e dei loro figli minori.
2. È espressamente vietata la subconcessione, anche parziale, dell'immobile, pena la decadenza del presente atto di concessione in comodato d'uso.

## **ARTICOLO 3 DURATA**

1. Il comodato d'uso ha la stessa durata della Convenzione e cessa alla scadenza naturale della Convenzione o anticipatamente in caso di recesso o risoluzione dalla Convenzione stessa.
2. L'inosservanza delle previsioni contenute nel presente atto costituisce causa di risoluzione del comodato stesso e della Convenzione.

## **ARTICOLO 4 DISCIPLINA ECONOMICA DEL COMODATO**

1. La Regione Lazio concede all'Associazione Casa delle donne Lucha y Siesta il comodato d'uso a titolo gratuito dell'immobile sito in Roma, via Lucio Sestio, n.10, in conformità con il contenuto dell'art. 1803 del codice civile.

#### **ARTICOLO 5 ONERI DEL COMODATO**

1. Il Comodante si impegna a eseguire gli interventi straordinari di riqualificazione e di rifunionalizzazione dell'edificio previsti con decisione della Giunta regionale 8 marzo 2022, n. 14.
2. Per il perseguimento delle finalità sottese al presente atto di concessione in comodato d'uso, a decorrere dalla data di conclusione degli interventi di cui al comma 1, viene posta a carico del Comodatario l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'immobile assegnato per assicurarne l'uso in condizioni di sicurezza oltre che l'esecuzione di opere che, nel corso della conduzione del bene o nell'esercizio delle attività previste dalla concessione, si rendessero necessarie per assicurarne l'agibilità, ivi comprese quelle derivanti da caso fortuito, forza maggiore o vetustà.
3. Il Comodatario si impegna ad eseguire tempestivamente la voltura a proprio nome delle utenze relativa all'immobile concesso in comodato d'uso. Sono a carico del Comodatario tutte le spese relative alle utenze suddette.

#### **ARTICOLO 6 MIGLIORIE, ADDIZIONI E OPERE ESEGUITE DAL COMODATARIO**

1. Il Comodatario si impegna a richiedere preventivamente al Comodante autorizzazione per effettuare qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria, miglioria o opera all'interno dell'immobile, riservandosi il Comodante il diritto insindacabile di autorizzare o meno gli interventi richiesti.
2. Il Comodatario ha comunque l'obbligo di mantenere conforme lo stato di fatto e quanto realizzato in forza del presente atto di concessione alle autorizzazioni edilizie, urbanistiche e paesaggistiche reperite presso gli Enti competenti, effettuando le conseguenti variazioni catastali e trasmettendo al Comodante ogni documentazione tecnica e amministrativa prodotta o ottenuta afferenti l'immobile e segnatamente: titoli edilizi, autorizzazioni per i vincoli culturali, paesaggistici e ambientali, collaudi statici e/o certificati di idoneità statica, certificati di agibilità, le dichiarazioni di conformità, il nulla osta igienico sanitario e il certificato di prevenzione incendi.
3. Il Comodatario esonera espressamente il Comodante dalle conseguenze o eventuali danni derivanti dal ritardato o mancato rilascio delle suddette autorizzazioni anche per fatti o circostanze imputabili alle caratteristiche intrinseche e costruttive dell'immobile o che dovessero manifestarsi nel corso della conduzione o nell'esercizio delle attività previste nella concessione stessa.
4. Tutte le opere realizzate dal Comodatario si intendono fin dal loro collaudo acquisite al patrimonio della Regione Lazio per il valore di quanto effettivamente realizzato, senza che il Comodatario possa pretendere compensi a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione.
5. Il Comodatario si impegna, altresì, a denunciare al Comodante qualunque mutamento che comporti una diminuzione del valore dell'immobile concesso e qualunque provvedimento che ne denunci una difformità edilizia o di qualunque altra natura, nonché ogni atto promosso da terzi che ne turbi il possesso, ne contesti la proprietà o ne diminuisca il valore.

6. Il Comodante potrà effettuare verifiche sull'avanzamento degli interventi programmati e verifiche periodiche per accertarsi dello stato manutentivo dell'immobile concesso in comodato d'uso gratuito oggetto del presente atto, adottando i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela e l'integrità dei beni stessi.

#### **ARTICOLO 7 RESPONSABILITA' PER DANNI**

1. Il Comodatario, nell'assumere la concessione, si costituisce custode dell'immobile concesso, esonerando espressamente il Comodante da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano provenirgli da fatto doloso o colposo od omissione dei propri dipendenti o di terzi in genere.  
Tale esonero si estende anche ai furti che fossero commessi all'interno dell'immobile concesso.
2. Il Comodatario, in quanto titolare delle attività che vi si svolgono, è soggetto a tutte le leggi, i regolamenti e gli ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza e si obbliga espressamente a mantenere indenne la Regione Lazio da ogni conseguenza civile e penale per l'inosservanza degli obblighi che derivano dal loro rispetto.
3. Il Comodatario assume la responsabilità per i danni occorsi a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti che i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare al Comodante o a terzi in conseguenza dell'esecuzione di lavori o delle attività che intende svolgere all'interno dell'immobile detenuto in possesso.
4. Il Comodatario esonera altresì il Comodante da ogni responsabilità per danni, sia diretti che indiretti che potrebbero derivare dal fatto od omissione colposa anche di terzi in genere e si obbliga ad intervenire in giudizio in nome proprio e per conto del Comodante esonerandolo da qualunque competenza a riguardo. Il Comodatario dà atto che il Comodante non garantirà per i danni eventualmente causati da manomissioni per tentato o consumato furto, nubifragi, umidità, allagamenti, rottura o rigurgiti di fogne.
5. Il Comodatario si impegna a sottoscrivere adeguata polizza di responsabilità civile generale verso terzi di durata pari alla durata dell'atto di comodato.

#### **ARTICOLO 8 ACCESSI**

1. Il comodante si riserva comunque il diritto, in presenza di motivate ragioni, di accedere per il tramite di suoi incaricati all'immobile oggetto del presente atto di concessione in comodato d'uso gratuito, fornendo un congruo preavviso al fine di salvaguardare la tutela dei nuclei ivi accolti.

#### **ARTICOLO 9 SPESE DI REGISTRAZIONE**

1. Il Comodatario provvederà a proprio onere e spese alla prima registrazione del presente atto nonché alle successive registrazioni annuali dandone copia dell'avvenuto adempimento al Comodante a solo titolo informativo.
2. Le spese di bollo non sono dovute ai sensi del D.Lgs n. 460/1997 art. 17.

Si dichiara, altresì, di avere preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra e, in particolare, delle condizioni di cui agli articoli:

1. Oggetto della concessione in comodato d'uso;
2. Utilizzo dei beni in concessione;
3. Durata della concessione;
4. Disciplina economica della concessione;
5. Oneri del Comodato;
6. Migliorie, addizioni e opere eseguite dal Comodatario;
7. Responsabilità per danni – assicurazioni;
8. Accessi;
9. Spese di registrazione.

Il presente atto formato da n. \_\_\_\_\_ pagine, compresi gli allegati, è letto, confermato e sottoscritto dalle parti in

Roma, il \_\_\_\_\_

Il Comodante

il Comodatario

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_